

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2013 , n. 6

Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)

INDICE

- Art. 1 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)*
- Art. 2 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 5 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 6 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale n. 7 del 2008*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7
(Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2008 le parole: "manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici".

- 2 -

Art. 2

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008 dopo le parole: "nella manifestazione di volontà scritta del defunto" sono inserite le seguenti: "o da persona da loro delegata".

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

"1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà scritta da parte del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta da parte degli aventi titolo a un familiare o convivente per essere custodite nella propria abitazione."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario per qualsiasi motivo rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, per la dispersione, nel cinerario comune previsto dall'articolo 9, se entro sei mesi dalla predetta rinuncia nessuno degli aventi titolo richiede la consegna dell'urna per un nuovo affidamento. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro. In caso di decesso dell'affidatario l'urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all'ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituita dalla seguente: "Loculi, cellette cinerarie e ossarie".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. Per favorire il processo spontaneo di mineralizzazione dei cadaveri tumulati, i loculi di nuova costruzione e l'adattamento di loculi esistenti devono essere realizzati con sistemi di aerazione naturale. Con regolamento sono definiti i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. Dopo la realizzazione del primo impianto di cremazione previsto nel Comune di Trento, che costituisce la dotazione minima indispensabile a livello provinciale, l'eventuale realizzazione di altri impianti da parte dei comuni è subordinata a specifica autorizzazione da parte della Giunta provinciale sulla scorta di appositi studi da parte dei comuni proponenti, che tengano conto della

- 3 -

popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, tendenti a dimostrare la sostenibilità economica del nuovo impianto."

Art. 6*Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 sono inserite le seguenti parole: "Un'informativa qualificata è effettuata con riferimento alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o di conservazione delle stesse."

Art. 7*Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale n. 7 del 2008*

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"Art. 14.1

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione per valutare il fenomeno della cremazione, in particolare rilevando la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte.

2. Al fine di raccogliere elementi utili ai comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale, la Provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta a monitorare il fenomeno della cremazione; sentito il Consiglio delle autonomie locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica.

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 15.10.110 (Assegnazioni al servizio statistica per il funzionamento) per i fini della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 aprile 2013

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.

Alberto Pacher

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, ~~manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza~~ **manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.**

Nota all'articolo 2

- L'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto **o da persona da loro delegata**. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:

- a) dal coniuge;
- b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
- c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune previsto dall'articolo 9;
- b) in un'area verde appositamente destinata.

4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento

abitativo, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 6 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Conservazione delle ceneri

~~1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.~~

1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà scritta da parte del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta da parte degli aventi titolo a un familiare o convivente per essere custodite nella propria abitazione.

~~2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b). (abrogato)~~

3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

~~4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto dall'articolo 9, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro.~~

4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario per qualsiasi motivo rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, per la dispersione, nel cinerario comune previsto dall'articolo 9, se entro sei mesi dalla predetta rinuncia nessuno degli aventi titolo richieda la consegna dell'urna per un nuovo affidamento. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro. In caso di decesso dell'affidatario l'urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all'ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo.

5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Loculi, cellette cinerarie e ossarie

1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le

contiene sono equiparate a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché del manufatto che le contiene.

2 bis. Per favorire il processo spontaneo di mineralizzazione dei cadaveri tumulati, i loculi di nuova costruzione e l'adattamento di loculi esistenti devono essere realizzati con sistemi di aerazione naturale. Con regolamento sono definiti i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Aree per inumazioni

1. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, in un campo comune di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

2. Nel caso di comuni con due o più cimiteri l'area destinata all'inumazione in campo comune può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata ai sensi del comma 1. In tal caso il comune può realizzare un impianto di cremazione in un cimitero anche se privo di un'area per l'inumazione.

2 bis. Dopo la realizzazione del primo impianto di cremazione previsto nel Comune di Trento, che costituisce la dotazione minima indispensabile a livello provinciale, l'eventuale realizzazione di altri impianti da parte dei comuni è subordinata a specifica autorizzazione da parte della Giunta provinciale sulla scorta di appositi studi da parte dei comuni proponenti, che tengano conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, tendenti a dimostrare la sostenibilità economica del nuovo impianto."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 14 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Informazioni ai cittadini

1. I comuni e la Provincia promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse attività funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. **Un'informativa qualificata è effettuata con riferimento alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o di conservazione delle stesse."**

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 4 ottobre 2012, n. 339, d'iniziativa del consigliere Salvatore Panetta (Unione per il Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 19 ottobre 2012.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 14 marzo 2013.
- Approvato dal consiglio provinciale l'11 aprile 2013.